

**ASSESSORATO AL LAVORO
AREA GR/08/06**

VERBALE DI ACCORDO



Il giorno 07 maggio 2014, presso l'Assessorato al Lavoro alla presenza del funzionario responsabile Dottor Raffaele Fontana e della sig. ra Paola Farinelli si è svolto l'incontro di cui all'art. 4, comma 7 della L.223/1991, così come modificata ed integrata da D.P.R. 218/2000, finalizzata al completamento della procedura di mobilità avviata, in data 02/04/2014, dalla Società ASP SPA. All'incontro sono presenti le Parti di cui all'allegato foglio presenza.

PREMESSO CHE

La Società ASP SPA società ad intero capitale pubblico soggetta a controllo e coordinamento del Comune di Ciampino, occupa 210 lavoratori totali e provvede a servizi sul territorio quali: asili nido, servizio scuolabus, farmacie comunali, servizi di pulizie, refezione scolastica, affissione, assistenza disabili, amministrazione.

La Società ASP SPA in data 02 aprile 2014 ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale con conseguente collocazione in mobilità, riguardante n. 35 lavoratori addetti all'unità produttiva di Ciampino - Roma.


le motivazioni alla base di detto provvedimento, contenute nella citata lettera di avvio della procedura e qui integralmente richiamate, sono state oggetto di approfondito esame e discussione nell'ambito degli incontri tenutisi in sede aziendale;

le parti si sono quindi incontrate in sede aziendale senza il raggiungimento di un accordo, come risulta dai verbali di mancato accordo del 10 e del 18 aprile 2014 e la questione è stata conseguentemente deferita alla Regione Lazio per la successiva fase di sua competenza;

in data odierna, pertanto, si è svolta presso la Regione Lazio, la successiva fase amministrativa dell'esame congiunto, in cui le Parti si sono ampiamente confrontate con l'obiettivo comune di ricercare le soluzioni meno pregiudizievoli per i lavoratori e coerenti con i programmi di riorganizzazione e gestione della crisi dichiarata dall'Azienda. A tal fine la società ha confermato di essere in grado di far fronte alla crisi denunciata ricorrendo, così come espressamente proposto nel corso della procedura dalle OO.SS. e dalla stessa Regione Lazio, allo strumento del contratto di Solidarietà con le modalità ed i criteri applicativi previsti nel presente accordo.

All'esito di tale approfondito confronto le Parti sono addivenute all'intesa di seguito riportata.

TUTTO CIO' PREMESSO






1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. la società ASP SPA inoltrerà ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, istanza per la concessione di un contratto di solidarietà di tipo "difensivo", ai sensi del comma 5, dell'articolo 5, del D.L. 148/1993, convertito in Legge 236/1993 e successive modifiche, per un periodo di 12 mesi, a decorrere dal 12 maggio 2014.
3. Il contratto di solidarietà si applicherà, come da elenco allegato al presente verbale, sulla totalità dipendenti ai quali verrà applicata una riduzione massima dell'orario di lavoro contrattualmente previsto pari al 20%, calcolato su base mensile.
4. Precisato che il prevalente orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali (media) distribuite su 5 o 6 giornate lavorative e secondo quanto previsto dai CCNL applicati dalla società, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dagli accordi individuali, le Parti concordano che la riduzione di orario, quantitativamente determinata come dal precedente capo 3, avrà di norma cadenza mensile.
5. L'azienda non è in grado di anticipare ai lavoratori interessati, il trattamento d'integrazione salariale previsto dalle norme di Legge sopra richiamate.
6. Per effetto della riduzione di orario in CDS, tutti gli Istituti contrattuali e legali diretti/indiretti/differiti saranno riproporzionati alla reale effettiva prestazione lavorativa compiuta da ciascun dipendente coinvolto.
7. L'azienda si impegna a cedere a favore dei lavoratori coinvolti nel CDS la propria quota parte del contributo di solidarietà.
8. L'articolazione della riduzione dell'orario potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità, anche in concorso fra loro: Giornate intere di sospensione dell'attività distribuite: all'interno del mese; concentrate in settimane intere sempre nell'arco del mese; all'interno delle settimane lavorative sempre nell'arco del mese; riduzione giornaliera dell'orario e anche concentrate in alcuni specifici periodi dell'anno.
9. Deroche all'orario concordato: E' fatta salva la facoltà ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 236/93, di modificare in aumento l'orario ridotto come determinato dal presente contratto per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate a punte stagionali, a periodi feriali e/o ad eventuali nuove attività straordinarie ad oggi non prevedibili; in tali casi la società ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali stipulanti. I lavoratori interessati saranno avvisati, di norma almeno 24 ore prima dell'inizio della prevista modifica del nuovo regime di orario. L'azienda altresì potrà organizzare l'orario di lavoro anche su fasce orarie anticipando o posticipando l'orario di inizio della giornata lavorativa.
10. Quali misure atte al mantenimento dell'occupazione, le Parti concordano l'attuazione di percorsi formativi idonei a riqualificare professionalmente i lavoratori. Detta riqualificazione, finanziabile attraverso le risorse all'uopo previste dai Fondi interprofessionali ovvero, qualora disponibili dai Fondi rinvenibili dalla legislazione Regionale/Nazionale/Comunitaria, è da intendersi finalizzata ad aggiornare, ampliare, e completare le conoscenze dei lavoratori per prevenire il rischio dell'obsolescenza professionale e migliorare l'occupazione degli stessi ed a perfezionare, inoltre, un'organizzazione del lavoro idonea a razionalizzare e migliorare l'attività lavorativa ed organizzativa della società, nonché la qualità e le condizioni di lavoro. I contenuti dei piani e delle attività formative di cui al punto corrente saranno presentati alle RSA e alle OO. SS. nell'ambito degli incontri di verifica previsti.

11. Riguardo il tema del costo del lavoro, la società, anche sulla base delle indicazioni emerse nel corso del presente esame congiunto, si impegna ad avviare un percorso di riduzione dello stesso a favore di un consolidamento/sviluppo delle attività aziendali. In tal senso la Società stessa si rende immediatamente disponibile all'avvio di un confronto in sede aziendale.
12. La Società presenterà il piano di gestione del presente contratto di solidarietà alle RSA.
13. La società e le Organizzazioni Sindacali concordano di incontrarsi in sede aziendale, al fine di monitorare l'andamento del Contratto di Solidarietà, con cadenza di norma mensile e comunque a richiesta delle parti.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto di aver esperito la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/91, nonché la procedura di cui all'art. 5 L. n. 236/93 e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra disposizione prevista da leggi, norme contratti e/o accordi vigenti, dandosi al contempo reciprocamente atto che nessun vizio di carattere formale ha inficiato la comunicazione di avvio della presente procedura e, in ogni caso, ogni eventuale vizio deve comunque ritenersi sanato, ad ogni effetto di legge, con la sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 12 Legge 223/91 come modificato dalla Legge 92/2012.

La Regione Lazio, inoltre, ai sensi della vigente normativa, vista la documentazione in proprio possesso e preso atto di quanto emerso nel presente verbale di accordo, esprime il proprio parere favorevole al riconoscimento per la società ASP SPA dei benefici di cui ai contratti di solidarietà di tipo "difensivo", ai sensi del comma 5, dell'articolo 5, del D.L. 148/1993, convertito in Legge 236/1993, per un periodo di 12 mesi, a decorrere dal 12 maggio 2014.

Letto, confermato e sottoscritto.



The image shows several handwritten signatures in black ink. In the center, there is a circular official stamp of the Regione Lazio Regional Labor Office. The stamp contains the text: "REGIONE LAZIO", "DIREZIONE REGIONALE", "LAVORO - ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE", and "UFFICIO VERBALE E AMMINISTRAZIONE".

